

STATUTO DELLA CASSA MUTUA DI PREVIDENZA FRA IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA REGIONE BASILICATA

Costituzione e Sede

ART. 1

E' costituita tra i dipendenti dell'Ente Regione Basilicata la Cas-
sa Mutua di Previdenza che assume la denominazione di "CASSA MU-
TUA DI PREVIDENZA FRA IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA RE-
GIONE BASILICATA" che nel presente Statuto verrà più brevemente in-
dicata con il nome di "Mutua". La sede della "Mutua" è in Potenza nei lo-
cali della Regione Basilicata.

Scopi

ART. 2


La "Mutua" si prefigge i seguenti scopi:

- a) concessione di prestiti ai soci ordinari con il mezzo della mutualità;
- b) costituzione, per ciascun socio ordinario, di un conto individuale per la formazione di un fondo di anzianità da devolvere a favore dei soci all'atto della cessazione dell'appartenenza alla "Mutua";
- c) concessione di sovvenzioni in caso di decesso dei soci e di cessazio-
ne del rapporto di impiego dei soci con l'Amministrazione Regionale;
- d) adozione di ogni altra utile iniziativa a favore degli associati e loro
nuclei familiari, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

ART. 3

Il patrimonio della "Mutua" è costituito:

- a) dalle quote sociali;
- b) da donazioni, lasciti o da ogni altra entrata eccezionale o straordina-
ria;



- c) da eventuali contributi della Regione Basilicata;
- d) da elargizioni varie.

Il patrimonio della "Mutua" sarà incrementato, Inoltre:

- a) dalle rendite sui titoli acquistati;
- b) dagli Interessi corrisposti dai soci sui prestiti concessi;
- c) dagli Interessi corrisposti da Istituti di Credito sulle disponibilità di cassa.

Il patrimonio della "Mutua" dovrà essere investito in prestiti ai soci ordinari o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, o in altri modi da determinarsi dal Comitato Amministrativo.

Soci

ART. 4

I soci sono benemeriti ed ordinari

Sono soci benemeriti le persone fisiche o giuridiche che favoriscano in modo rilevante il perseguimento dei fini della "Mutua".

La qualità di socio benemerito è deliberata dal Comitato Amministrativo.


Sono soci ordinari tutti i dipendenti dell'Ente Regione Basilicata, in attività di servizio, i quali abbiano chiesto di far parte della "Mutua", qualunque sia la loro qualifica di impiego ed in qualunque ufficio prestino servizio.

ART. 5

La qualità di socio ordinario si acquista dopo l'accettazione della domanda da parte del Comitato Amministrativo. Nella domanda il richiedente dovrà esplicitamente impegnarsi al versamento della quota sociale di £. 7.000 (settemila) e di quella mensile di cui al successivo art. 22.

La quota sociale di £. 7.000 è infruttifera e resta acquisita al

patrimonio della "Mutua".



ART. 6

Il versamento della quota sociale di £.7.000, che deve farsi in unica soluzione, e della quota mensile di cui all'art. 22, devono essere effettuate mediante ritenuta sullo stipendio o retribuzione.

Aut. Reg.

All'uopo il socio deve rilasciare apposita dichiarazione con la quale autorizza il Cassiere della "Mutua" a far eseguire dal competente Ufficio di Ragioneria della Giunta e del Consiglio Regionale, a seconda della dipendenza del Socio, le ritenute sullo stipendio o retribuzione.

ART. 7

Il socio ordinario deve:

- a) osservare le disposizioni dello Statuto e le deliberazioni del Comitato Amministrativo e delle Assemblee;
- b) adempiere agli impegni assunti verso la "Mutua";
- c) portare tempestivamente a conoscenza della "Mutua" la perdita dei requisiti per l'acquisto della qualifica di socio ordinario e comunicare ogni variazione della propria residenza;
- d) estinguere i prestiti secondo le modalità prescritte;
- e) astenersi dal compiere atti che possano danneggiare moralmente o materialmente la "Mutua".

ART. 8

Il socio ordinario ha diritto:

- a) di chiedere, dopo maturati otto mesi di iscrizione alla "Mutua", la concessione di prestiti;
- b) di ottenere la sovvenzione di buonuscita e di acquisire il fondo di anzianità

nità nei limiti e nella misura di cui agli articoli 22 e 28 del presente Statuto;

c) di beneficiare delle altre provvidenze deliberate dalla "Mutua".

In caso di decesso del socio, gli aventi causa hanno diritto alla sovvenzione prevista dal successivo art. 25.

ART. 9

La qualità di socio ordinario si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per perdita della qualità di dipendente in servizio della Regione Basilicata;
- c) per espulsione;
- d) per morte;
- e) per revoca della dichiarazione di cui all'art. 6.

L'espulsione per fatti ed azioni che ledano gli interessi ed il prestigio della "Mutua"; deve essere pronunciata dal Comitato Amministrativo, sentito l'interessato su conforme parere del Collegio dei Probiviri.

La qualità di socio della "Mutua" è conservata dai soci comandati o distaccati presso altri Enti.

Il socio che perda tale qualità per il motivo indicato alla lettera c) non ha diritto alla corresponsione della indennità di cui al successivo art. 28.

ORGANI DELLA MUTUA

ART. 10

Sono organi della "Mutua":

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) Il Comitato Amministrativo;
- 3) Il Presidente

4) Il Collegio dei revisori;

5) Il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 11

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria ed è convocata e presieduta dal Presidente del Comitato Amministrativo.

L'Assemblea Ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno e provvede all'approvazione del rendiconto ed a stabilire le direttive generali sulla azione che la "Mutua" dovrà svolgere e si pronuncia sui fatti e le questioni che vengono sottoposti dal Comitato Amministrativo e dai soci.

L'Assemblea ordinaria provvede, inoltre, ogni tre anni, a nominare tra i soci ordinari il Presidente, il Comitato Amministrativo, il Collegio dei Revisori e quello dei Probiviri.

L'Assemblea straordinaria provvede ad apportare le modifiche allo Statuto e a decidere sullo scioglimento della "Mutua" secondo le modalità del successivo art. 31.

Le Assemblee possono essere convocate in ogni tempo su richiesta della maggioranza dei componenti il Comitato Amministrativo, del Collegio dei Revisori o di almeno un terzo dei Soci.

La convocazione viene fatta mediante avviso da affiggersi all'albo della "Mutua" e s'edito a tutti i Soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza. L'avviso conterrà l'ordine del giorno da trattare.

In prima convocazione le Assemblee sono valide se sia presente o rappresentata almeno la metà del numero dei Soci; in caso di diserzione saranno tenute in seconda convocazione, non prima di un'ora da quella fissata per la prima, e saranno valide quando sia presente almeno un terzo dei Soci.

Deliberazioni delle Assemblee

ART. 12

Le deliberazioni delle Assemblee, ordinaria o straordinaria, sono prese a maggioranza di voti tanto in prima che in seconda convocazione.

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea, mediante apposita delega, da altro Socio. Nessun delegato può rappresentare più di cinque Soci.

Votazioni

ART. 13

Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto e a maggioranza di voti. Le funzioni di scrutatore nella elezione del Presidente, del Comitato Amministrativo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri, sono esercitate da tre Soci eletti dall'Assemblea singolarmente e per alzata di mano. I soci devono astenersi dal votare quando trattasi di deliberare su questioni di stretto interesse personale.

Comitato Amministrativo

ART. 14

La Mutua è amministrata dal Comitato Amministrativo, composto di sei commissari e il Presidente. Il Comitato Amministrativo è eletto dalla Assemblea dei Soci a scrutinio segreto. Ogni Socio ha diritto di esprimere un massimo di tre nomi e risulteranno eletti i sei soci che hanno conseguito il maggior numero dei voti. A parità di voti prevale l'anzianità anagrafica.

Spetta al Comitato Amministrativo:

- a) curare l'esecuzione delle norme statutarie e delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) formulare, nei termini di cui all'art. 29 il rendiconto da sottoporre alla Assemblea dei Soci;
- c) deliberare sulla concessione dei prestiti;

- d) adottare le iniziative di cui al punto d) dell'art. 2;
- e) predisporre le modifiche dello Statuto da sottoporre all'Assemblea straordinaria dei Soci;
- f) adempiere, in genere, a quanto ad esso demandato dallo Statuto.

Il Comitato Amministrativo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere confermati. Esso elegge fra i propri membri, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con distinte votazioni, il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.

Adunanze e deliberazioni del Comitato

ART. 15

Il Comitato Amministrativo si riunisce tutte le volte che le circostanze lo esigano e, comunque, almeno una volta al mese e deve essere convocato quando lo richiedano tre Commissari o due Revisori.

Il Commissario che non partecipa a tre sedute consecutive, salvo i casi di malattia, congedo o assenza per giustificato motivo, de cade dalla carica.

Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno quattro Commissari. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di vo ti, eccetto il caso dell'articolo precedente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I membri del Comitato Amministrativo devono astenersi dal voto quando trattasi di deliberare su questioni in cui abbiano interessi personali.

Il Presidente

ART. 16

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta in prima votazione e relativa nelle successive.

Il Presidente assume la legale rappresentanza della "Mutua" e la firma sociale; convoca e presiede il Comitato Amministrativo e dà ese-

cuzione alle sue deliberazioni; convoca e presiede le Assemblee e ne esegue i deliberati; firma i processi verbali delle adunanze; firma i mandati di pagamento e gli ordinativi di incasso, la corrispondenza e gli atti ufficiali della "Mutua"; stipula le convenzioni deliberate dal Comitato Amministrativo.

In caso di assenza od impedimento del Presidente le attribuzioni relative sono disimpegnate dal Vice Presidente.

Il Segretario

ART. 17

Il Segretario assiste il Presidente nell'espletamento del suo mandato e ne controfirma i verbali delle adunanze.

Il Segretario provvede inoltre a:

- a) custodire tutti i documenti della "Mutua";
- b) compilare ed aggiornare il libro dei Soci;
- c) tenere la corrispondenza;
- d) diramare gli inviti che partono dalla Presidenza;
- e) curare l'affissione e la spedizione degli avvisi che interessano la Società e la pubblicazione degli estratti dei verbali delle Assemblee del Comitato nella parte finanziaria.


Il Cassiere

ART. 18

Il Cassiere è il contabile di diritto della "Mutua".

Spetta al Cassiere:

- a) tenere in buona regola e forma le scritture e i libri contabili della "Mutua";
- b) compilare i bilanci annuali e aggiornare gli inventari;
- c) curare la riscossione delle somme di spettanza della "Mutua" effettuate in giornata il versamento sul c/c da istituire presso l'Istituto



- credito che funge da tesoriere dell'Ente Regione;
- d) effettuare i pagamenti autorizzati per iscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante ordinativi a favore del creditore tratti sul conto corrente di cui alla precedente lettera;
- e) riferire a tutte le adunanze del Comitato Amministrativo sulla situazione di cassa.

Collegio dei Revisori

ART. 19

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 14. I primi 3 eletti sono i membri effettivi e i secondi due supplenti.

I Revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il Collegio esercita le proprie attribuzioni come per legge.

Collegio dei Probiviri

ART. 20

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci con le modalità dell'art. 14.

I Probiviri hanno il compito di decidere sui reclami presentati dai Soci avverso le deliberazioni del Comitato Amministrativo e dell'Assemblea.

Il Collegio, inoltre, deve essere sentito quando il Comitato Amministrativo debba pronunciarsi sulla espulsione di un Socio ordinario della "Mutua". I Probiviri durano in carica tre anni e sono riconfermabili.

Prestiti

ART. 21

Il Socio ordinario che abbia almeno otto mesi di iscrizione alla "Mutua" può concorrere alla concessione di prestiti con le modalità da stabilirsi con regolamento approvato dall'Assemblea.

Conto individuale di Anzianità

ART. 22

Il Conto individuale di anzianità è costituito dalle quote mensili di £. 3.000 che il Socio ordinario è tenuto a versare alla "Mutua" e che vengono, alla fine dell'anno, incrementate di una aliquota dell'avanzo di esercizio ai sensi dell'art. 30. Tali importi sono accantonati nel conto individuale di anzianità - C.I.A. - e saranno pagati quando il Socio intestatario cessa di far parte della "Mutua".

In caso di premorienza gli importi suddetti saranno pagati alla persona che il Socio avrà designato alla "Mutua". In mancanza di designazione il pagamento avrà luogo nei modi stabiliti dall'art. 26.

ART. 23

La revoca della dichiarazione di cui all'art. 6 comporta la perdita della qualità di Socio ed all'interessato verrà versato, trascorsi sei mesi, il fondo accantonato sul conto individuale, previa detrazione delle eventuali rate di prestito in atto. L'eventuale reingresso del Socio nella "Mutua" è subordinato alla presentazione di nuova domanda di iscrizione sulla quale il Comitato Amministrativo deciderà con giudizio insindacabile. La nuova iscrizione avrà decorrenza dalla data di accettazione della domanda da parte del Comitato Amministrativo ed i benefici conseguenti non sono cumulabili con il precedente periodo di iscrizione.

Fondo di previdenza

ART. 24

Le entrate di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 3 e le aliquote degli avanzi di esercizio, secondo le disposizioni dell'art. 30, alimenteranno il "fondo di previdenza" destinato alla erogazione delle sovvenzioni per decesso e buonuscita.

Sovvenzioni per decesso

ART. 25

La sovvenzione per decesso rientra tra gli oneri della pensione e viene liquidata, in caso di morte del Socio, nella misura di lire 300.000. Nel caso che il Socio, al momento del decesso, non abbia acquistato titolo al trattamento di quiescenza la sovvenzione per decesso è elevata a £. 600.000.

ART. 26

La concessione della sovvenzione è disposta non appena la "Mutua" viene a conoscenza dell'avvenuto decesso.

Ai fini del precedente comma il Socio designerà alla "Mutua" la persona che dovrà riscuotere l'assegno al suo decesso. La "Mutua" darà conferma scritta al Socio della designazione beneficiaria.

Ove tale designazione non sia stata fatta, la liquidazione avrà luogo nel seguente ordine: a favore del coniuge, dei figli, dei genitori, dei discendenti in linea diretta fino al 2° grado. Nel caso non vi sia alcuno dei predetti congiunti, il pagamento non avrà luogo, salvo il rimborso da parte della "Mutua", delle spese funerarie da chiunque sostenute, nei limiti della sovvenzione per decesso.

ART. 27

La sovvenzione per decesso è costituita da un assegno mensile in favore dei superstiti del Socio che non abbia maturato il diritto al trattamento di quiescenza, quando si verifichino le seguenti condizioni:

- a) che il Socio, al momento del decesso, abbia soltanto figli minori degli anni 18;
- b) che il coniuge superstite non abbia redditi propri o da lavoro dipendente superiori a £. 1.000.000 annue;
- c) che il reddito complessivo netto, ai fini delle imposte dirette, del nucleo familiare del de cuius non superi le £. 1.500.000 annue.

In concorrenza delle condizioni di cui al comma precedente la "Mutua" attribuirà ai superstiti un assegno mensile di £. 100.000 da erogare fino al raggiungimento della maggiore età del primo dei figli e sempre

che il coniuge superstite conservi lo stato vedovile.

Sovvenzioni per buonuscita

ART. 28

Al Socio che appartenga alla "Mutua" da almeno tre anni e cessi di farne parte per decesso, collocamento a riposo, malattia, limiti di età, dimissioni dall'impiego o licenziamento, viene corrisposta una sovvenzione di buonuscita, che rientra tra gli oneri della gestione, per ogni anno di appartenenza alla "Mutua".

La misura della sovvenzione viene determinata, a partire dall'iscrizione 1981, in L. 20.000 annue. Per le frazioni di anno di appartenenza alla "Mutua", oltre i tre anni prescritti, il computo viene effettuato in dodicesimi, arrotondando a mese intero le frazioni di mese superiori a quindici giorni, e trascurando le frazioni inferiori.

Esercizio finanziario

ART. 29

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Nel termine di tre mesi dalla fine di ogni esercizio il Comitato Amministrativo provvede alla compilazione del rendiconto e lo sottopone al Collegio dei Revisori e quindi all'assemblea dei Soci.

Il Rendiconto, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

ART. 30

L'avanzo di esercizio sarà così ripartito:

- 1) alla riserva ordinaria il 5% sino al raggiungimento di una somma pari ad un decimo del capitale sociale;
- 2) alla riserva operazioni creditizie il 5%, sino al raggiungimento di una somma pari ad un ventesimo dell'importo dei prestiti;

- 3) ai Conti C.I.A. per una somma che non superi l'interesse legale;
- 4) al fondo di attività di cui alla lettera d) dell'art. 2 il 10%;
- 5) il rimanente sarà attribuito al fondo di previdenza.

Scioglimento della Mutua e modifiche allo Statuto

ART. 31

Lo scioglimento della "Mutua" e le modifiche allo Statuto devono essere deliberati dall'Assemblea straordinaria dei Soci.

Le modifiche allo Statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei Soci.

Lo scioglimento della "Mutua" deve essere deliberato dai 4/5 dei Soci.

Il patrimonio sociale netto, detratti gli importi dei conti individuali di anzianità, che saranno restituiti ai Soci, sarà devoluto a scopi di previdenza e beneficenza a favore dei dipendenti della Regione Basilicata.

Richiamo altre norme

ART. 32

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi speciali.

Approvato dall'Assemblea dei Soci fondatori, tenuta in Potenza il 4.1.1970

Giuseppe Lantini
Giuseppe De Bonis
Francesco De Luca
Francesco Rocco

Y. porcu...
Mig. J. J. J. J.
Aldo J. J. J.

Mala Mgo

Michel J. J.

Commis J. J.

Lucerens Commis

Labatou Commis

Labatou Commis

M. V. J. J.

Roy J. J.

Commis J. J.

Matera Maria

Marcelwoni Maria

Omho T. J.

Commis Maria

Commis Maria

Commis Maria

Commis Maria

Commis Maria



Copie di facciate 26 conforme all'originale
rilasciata il 2 MAR 1978

Commis Maria

